

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 6845

DEL 01/12/2014

Oggetto: **P.O.R. Sardegna 2000-2006 - Misura 4.9/I - "Investimenti nelle aziende agricole"- Comparto orticolo in pieno campo e in coltura protetta - Annualità 2006. Rigetto ricorso gerarchico della ditta xxxxx xxxxxxxx (CUUA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 77 del 08/07/2014 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Agenzia Argea Sardegna;
- VISTO** il Bando per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 4.9/I del P.O.R. Sardegna 2000-2006, annualità 2006;
- PREMESSO** in data 11/07/2006 la ditta xxxxx xxxxxxxx ha presentato domanda di accesso alla suddetta misura;
- PREMESSO** che, con determinazione n. 8 del 16/02/2007 del Direttore Generale dell'Ersat è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento. La Ditta xxxxx xxxxxxxx rivestiva la posizione n. 347, risultando così tra le domande finanziabili;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 6845

DEL 01/12/2014

PREMESSO che, con determinazione n. 667 del 10/03/2009, del Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus è stato concesso alla Ditta il contributo pari al 50% della spesa ammessa. Il termine per l'esecuzione degli investimenti era fissato al 07/05/2010;

PREMESSO che, con nota n. 5862 del 14/05/2010, la Ditta ha chiesto una proroga per l'ultimazione dei lavori previsti. L'Ufficio istruttore, con nota n. 6291 del 20/05/2010, ha concesso la proroga, stabilendo il giorno 07/07/2010 quale termine ultimo di conclusione dei lavori;

PREMESSO che, in data 01/08/2011, cioè con tredici mesi di ritardo rispetto al termine fissato, la ditta ha richiesto l'accertamento finale di regolare esecuzione;

PREMESSO che, con nota n. 25933 del 17/05/2012, l'Ufficio Istruttore ha richiesto alla Ditta documentazione integrativa, essenziale per il collaudo finale;

PREMESSO che, in data 21/03/2013, l'Ufficio Istruttore ha comunicato alla Ditta, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, il preavviso di rigetto dell'istanza per non aver trasmesso la documentazione richiesta ed utile al collaudo finale;

PREMESSO che, in data 04/06/2013 e 02/08/2013 la Ditta ha completato l'invio della documentazione utile per l'accertamento finale delle opere;

PREMESSO che, il 25/02/2014, l'Ufficio istruttore ha adottato la determinazione n. 701, con la quale viene disposta la liquidazione finale del contributo, con l'applicazione della penale per la ritardata esecuzione delle opere, ed il recupero dell'anticipazione già erogata;

PREMESSO che, in data 04/04//2014, la Ditta ha impugnato con ricorso gerarchico la suddetta determinazione adducendo: 1) *“di aver realizzato le opere previste in sede di determinazione coerentemente con gli interventi originariamente ammessi”*; 2) che *“l'impresa ha pensato di porre in essere nuove opere, quali*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 6845

DEL 01/12/2014

la ristrutturazione delle serre e l'acquisto di attrezzature, non previste in sede di determinazione, tuttavia coerenti con gli importi ammissibili"; 3) che "nella fase esecutiva, per rendere l'intervento più funzionale, si è reso necessario adeguare le previsioni progettuali alle effettive condizioni dei luoghi, non previste nè prevedibili all'atto della progettazione";

VISTO

il paragrafo 11 del bando, lett. B, rubricato "varianti", il quale prevede che: "Qualora in fase esecutiva si rendesse necessario adeguare le previsioni progettuali approvate alle effettive condizioni dei luoghi o per rendere l'intervento più funzionale, in dipendenza di circostanze degne di rilievo, non previste, né prevedibili all'atto della progettazione, possono essere effettuate delle varianti a condizione che vengano rispettati i seguenti principi": 1) "le varianti ai lavori non devono comportare aumento di spesa, ai fini del contributo concesso"; 2) "le varianti non possono introdurre opere stralciate in istruttoria (omissis). Le varianti devono essere approvate, in via preventiva, dall'organo che ha disposto la concessione delle agevolazioni". "Come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 446 del 22.05.1967, è demandata al discrezionale giudizio dell'incaricato dell'accertamento di regolare esecuzione l'approvazione di varianti a sanatoria di lieve entità, comprese entro il limite del 10% dell'importo dei lavori, ammesso in concessione, comprese le spese generali. La loro ammissione può essere approvata a condizione che esse siano determinate da obiettive esigenze tecniche ed economiche per un più razionale ed organico dimensionamento dell'intervento approvato, sempre che le modifiche non alterino la natura e gli obiettivi tecnico-economici dell'iniziativa";

CONSIDERATO che la Ditta ha eseguito opere (impianto d'irrigazione) e acquistato attrezzature non previste in fase di concessione;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 6845

DEL 01/12/2014

CONSIDERATO che per le suddette varianti la Ditta non ha inoltrato alcuna richiesta di autorizzazione all'Ufficio istruttore che, pertanto, non ha potuto verificarne preliminarmente la validità tecnico - economica;

CONSIDERATO che, in sede di collaudo finale, l'Ufficio istruttore ha approvato varianti a sanatoria di lieve entità, comprese entro il limite del 10% dell'importo dei lavori ammessi in concessione, ai sensi del paragrafo 11, lett. B, del bando ;

RITENUTO che le ulteriori varianti realizzate dal Ricorrente non possano essere ricondotte alle previsioni del par. 11, lett. B, del bando, in quanto non costituiscono interventi necessari "in dipendenza di circostanze degne di rilievo non previste, nè prevedibili all'atto della progettazione";

RITENUTE non congrue le richieste formulate dalla Ditta in sede di ricorso gerarchico;

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 9859 del 20/11/2014;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta xxxxx xxxxxx (CUUA: xxxxxxxxxxxxxxxxx);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus affinché la notifichi alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario nei termini di legge, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nel sito web www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



**REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 6845

DEL 01/12/2014

pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge
18/06/2009, n°69.

Il Direttore Generale

Gianni Ibba